



**DETERMINAZIONE n. 38 del 24 MAR. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Fervuto il 24 MAR. 2016

**OGGETTO:** Convenzione tra l'INPS e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per il versamento dell'onere di ricongiunzione a carico del personale dell'Autorità medesima, a seguito dell'iscrizione all'ex INPDAP.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** che con la legge n. 481 del 14 novembre 1995 sono state definite le "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Visto** che con legge 31 luglio 1997, n. 249 è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

**Visto** che l'Autorità in un primo momento ha iscritto all'INPS - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti- il proprio personale;

**Visto** che con la circolare n.46 del 27 luglio 2004, l'ex INPDAP ha disciplinato l'obbligo d'iscrizione ai fini pensionistici alla CPTS (Cassa Stato) del personale dipendente dalle Autorità a decorrere dalla data di costituzione delle stesse;

**Visto** che successivamente l'art.1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n.25 ha confermato detto obbligo, disponendo, quale termine per il versamento alla gestione ex INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Autorità garante della concorrenza e del mercato), 14 novembre 1995, n. 481 (Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e 31 luglio 1997, n. 249 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, il 1° luglio 2010, senza applicazioni di interessi o sanzioni per il periodo pregresso;

**Visto** che il 2 febbraio 2011 si è svolta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ente previdenziale ex INPDAP, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, allo scopo di dirimere le criticità, segnalate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emerse a seguito del sopravvenuto obbligo di iscrizione, a decorrere dalla data di assunzione, del personale delle cc.dd. Authorities alla gestione ex INPDAP, desumibile dal disposto dell'art.1, comma 23-quater della legge n. 25/2010, di conversione del D.L.n.194/2009, con particolare riferimento alle esigenze di ricongiunzione di periodi pregressi da parte dei dipendenti già iscritti, alla data dell'entrata in vigore della predetta normativa, all'INPS;

**Visto** che nella sopra citata Conferenza dei servizi le Amministrazioni convenute hanno concordato di adottare la soluzione per cui è consentito al personale dell'Autorità, ora iscritto all'INPS gestione ex INPDAP-CTPS, di proporre domanda di ricongiunzione di cui all'articolo 2 della legge n.29/79 di eventuali altri periodi contributivi precedentemente maturati presso l'INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, determinando i relativi oneri sulla base della situazione retributiva e contributiva in essere al momento dell'assunzione presso la medesima Autorità;

**Visto** che la stessa Autorità si obbliga, in caso di accettazione del provvedimento di ricongiunzione da parte dell'interessato, a versare il

differenziale fra l'onere a carico del lavoratore, calcolato alla data di assunzione del medesimo e l'onere calcolato alla data del 27 luglio 2004;

**Visto** che tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 23 quater, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 rientra anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

**Preso atto** che le posizioni potenzialmente interessate sono pari a 34 unità e non è prevista la possibilità di ulteriori ammissioni al beneficio dal quale sono esclusi i dipendenti che prima dell'assunzione presso l'Autorità provenivano già da altre Amministrazioni pubbliche;

**Atteso che** le Parti, in attuazione della presente convenzione, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Dirigente Generale Vicario,

## **DETERMINA**

di approvare la Convenzione tra l'INPS e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito dell'iscrizione all'ex INPDAP, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale

# **CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'ONERE DI RICONGIUNZIONE A CARICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE ALL'INPDAP**

Tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, le Parti) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 codice fiscale 80078750587 – legalmente rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità o, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Napoli Centro Direzionale, Isola B5 – codice fiscale 95011660636 - legalmente rappresentata dal Presidente dott. Angelo Marcello Cardani

## **Premesso**

che con la legge n.481 del 14 novembre 1995 sono state definite le "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

che con legge 31 luglio 1997, n. 249 è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

che l'Autorità in un primo momento ha iscritto all'INPS- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti- il proprio personale;

che con la circolare n.46 del 27 luglio 2004, l'ex INPDAP ha disciplinato l'obbligo d'iscrizione ai fini pensionistici alla CPTS (Cassa Stato) del personale dipendente dalle Autorità a decorrere dalla data di costituzione delle stesse;

che successivamente l'art.1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n.25 ha confermato detto obbligo, disponendo, quale termine per il versamento alla gestione ex INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Autorità garante della concorrenza e del mercato), 14 novembre 1995, n. 481 (Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e 31 luglio 1997, n. 249 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, il 1° luglio 2010, senza applicazioni di interessi o sanzioni per il periodo pregresso;

che il 2 febbraio 2011 si è svolta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ente previdenziale ex INPDAP, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, allo scopo di dirimere le criticità, segnalate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emerse a seguito del sopravvenuto obbligo di iscrizione, a decorrere dalla data di assunzione, del personale delle cc.dd. Authorities alla gestione ex INPDAP, desumibile dal disposto dell'art.1, comma 23-quater della legge n. 25/2010, di conversione del D.L.n.194/2009, con particolare riferimento alle esigenze di ricongiunzione di periodi pregressi da parte dei dipendenti già iscritti, alla data dell'entrata in vigore della predetta normativa, all'INPS;

che nella sopra citata Conferenza dei servizi le Amministrazioni convenute hanno concordato di adottare la soluzione per cui è consentito al personale dell'Autorità, ora iscritto all'INPS gestione ex INPDAP-CTPS, di proporre domanda di ricongiunzione di cui all'articolo 2 della legge n.29/79 di eventuali altri periodi contributivi precedentemente maturati presso l'INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, determinando i relativi oneri sulla base della situazione retributiva e contributiva in essere al momento dell'assunzione presso la medesima Autorità;

che la stessa Autorità si obbliga a versare il differenziale fra l'onere a carico del lavoratore, calcolato alla data di assunzione del medesimo e l'onere calcolato alla data del 27 luglio 2004;

che l'INPS ha rappresentato con nota del 18/7/2012 prot. 4377, come sia di tutta evidenza l'assoluta uniformità delle normative che regolano le Autorità, le

quali rientrano nell'ambito soggettivo dell'articolo 1, comma 23 quater, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

che tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 23 quater, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 rientra anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

che le posizioni potenzialmente interessate sono pari a 34 unità e che non è prevista la possibilità di ulteriori ammissioni al beneficio;

che non rientrano nella presente convenzione i dipendenti che prima dell'assunzione presso l'Autorità provenivano già da altre Amministrazioni pubbliche;

che le Parti, in attuazione della presente convenzione, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

### **le Parti convengono quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

L'Autorità si impegna a versare la differenza fra l'onere di ricongiunzione dovuto dal lavoratore con riferimento alla data di assunzione presso l'Autorità e quello effettivo calcolato dall'INPS alla data del 27 luglio 2004, a seguito dell'iscrizione alla Gestione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 23-quater della legge n.25/2010, di conversione del D.L. n.194/2009.

#### **Art. 2**

##### **Adempimenti delle Parti**

L'Autorità invierà tramite PEC all'INPS D.C. Posizione Assicurativa, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione le domande dei dipendenti interessati all'ammissione del beneficio.

La D.C. Posizione Assicurativa provvederà alla protocollazione e acquisizione delle domande; provvederà all'aggiornamento della Posizione Assicurativa e alla richiesta di TRC Telematico all'Inps – gestione privata.

Il prosieguo della trattazione di tali domande è in capo all' Area Metropolitana di Napoli, la quale determinerà l'onere a carico dell'iscritto sulla base della data di assunzione e, in caso di accettazione del provvedimento da parte dell'interessato, trasmetterà alla DC Posizione Assicurativa tali dati al fine della quantificazione dell'onere a carico dell'Autorità.

La DC Posizione Assicurativa, dopo aver calcolato l'onere con riferimento alla data del 27 luglio 2004, comunicherà all'Autorità l'importo complessivo del differenziale scaturente tra l'onere fatto pagare al lavoratore e quanto ricalcolato alla data del 27 luglio 2004.

Tale importo dovrà essere versato tramite modello F24, con causale P112 entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INPS.

### **Art. 3**

#### **Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003**

Ciascuna delle Parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 4**

#### **Entrata in vigore, durata ed effetti**

La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione digitale delle Parti ed esplica i suoi effetti fino alla definizione delle domande presentate dai dipendenti interessati.